

Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. B08845 del 13/11/2012

Proposta n. 23497 del 05/11/2012

Oggetto:

Paolacci S.r.l - Nulla Osta alla prosecuzione dello svolgimento della campagna di attività di recupero rifiuti non pericolosi tramite impianto mobile - Art. 208 comma 15 D.lgs. n. 152/06 - D.G.R. n.19/06 all. B. Cantiere lungo l'autostrada A24 dalla via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est.

OGGETTO: Paolacci S.r.l – Nulla Osta alla prosecuzione dello svolgimento della campagna di attività di recupero rifiuti non pericolosi tramite impianto mobile - Art. 208 comma 15 D.lgs. n. 152/06 – D.G.R. n.19/06 all. B. Cantiere lungo l’autostrada A24 dalla via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est.

GESTORE: Paolacci S.r.l.
CODICE FISCALE: 05307501006
ISCRIZIONE CCIAA di Roma: R.E.A. n. 879516
SEDE LEGALE: Via Casilina, Km 33.800
00036 Palestrina (Rm)
IMPIANTO MOBILE: costituito da un gruppo semovente di frantumazione
marca “REV” modello “GCR 98” matricola “10970”
e da un gruppo semovente di vagliatura marca “REV”
modello “GSV/S”, matricola “10971”.

**IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO E SOCIALE**

Su proposta del Direttore della Direzione Regionale “Attività Produttive e Rifiuti”;

VISTA l’Organizzazione generale interna dell’Amministrazione Regionale ed i suoi doveri Istituzionali esterni, come da:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n.6 e s.m.i;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1, Regolamento 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l’art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l’altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l’Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio d’impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 11 dicembre 2009, n.956 “Istituzione e determinazione tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

PREMESSO che la PAOLACCI S.r.l. – Iscrizione C.C.I.A.A. di Roma al R.E.A. n. 85956 – gestisce un impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi con sede legale in via Casilina Km 33.800 Palestrina (Rm), in forza del seguente atto:

- Determinazione n.A0838 del 28.02.2007 con la quale è stato autorizzato ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006 l’impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi, costituito da un gruppo semovente di frantumazione modello “GCR 98” marca “REV” matricola ”10970” e da un gruppo semovente di vagliatura modello “GSV/S” marca “REV” – matricola “10971”;

VISTA la Determinazione n. B8330 del 04/11/2011 con la quale è stato rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della campagna d’attività della società Paolacci S.r.l con sede legale in via Casilina, Km 33.800 - Palestrina (Rm) - tramite l’impianto mobile in questione presso il cantiere sito lungo l’autostrada A24 dalla via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est.

VISTA l’istanza, acquisita al prot. n. 99286 del 22/05/2012, con la quale veniva comunicata l’intenzione di proseguire il recupero dei rifiuti inerti già autorizzato con Determina n. B8330 del 04/11/2011 per ulteriori 180 giorni in quanto non sono stati raggiunti i quantitativi autorizzati;

VISTE le note prott. nn. 139271 del 18/07/2012 e 178161 del 28/09/2012 con le quali l’Area Regionale “Ciclo Integrato dei Rifiuti” ha inoltrato la comunicazione completa di tutti gli elementi della campagna d’attività della ditta Paolacci S.r.l., alla Provincia, al Comune all’Asl e all’Arpa Lazio territorialmente competenti affinché forniscano gli eventuali motivati elementi per l’adozione di eventuali prescrizioni integrative o di un provvedimento di divieto allo svolgimento dell’attività;

PRESSO ATTO della nota dell’ARPA Lazio, Prot. n. 0060719 del 11/08/2012 acquisita al prot. n. 15438 del 16/08/2012, contenente osservazioni in merito allo svolgimento della campagna in questione;

VISTA la nota della Regione Lazio prot. n. 168463 del 14/09/2012 con la quale venivano richiesti chiarimenti alla Società in merito alle osservazioni fornite dall’ARPA Lazio con la predetta nota;

VISTA la nota della Società, acquisita al prot. n. 170961 del 18/09/2012, con la quale è stato dato riscontro alla richiesta di chiarimenti suddetta;

CONSIDERATO che la Società ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie, ai sensi della D.G.R. N. 956/2009, come verificato dalla attestazione di versamento allegato alle integrazioni acquisite al prot. n.126874 del 02/07/2012;

CONSIDERATO che gli Enti territorialmente interessati non hanno prodotto elementi per l’adozione di prescrizioni integrative o provvedimenti di divieto;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati “A” e “B” della Determinazione N. A0388 del 28.02.2007 rilasciata dalla Regione Lazio, di cui costituiscono parte integrante nonché tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Determina n. B8330 del 04/11/2011 con la quale è stato rilasciato il Nulla Osta allo svolgimento della campagna d’attività in questione;

CONSIDERATO che la Società Paolacci Srl ha comunicato, con la predetta istanza, che l’esigenza della prosecuzione della campagna d’attività nasce dal fatto che non sono stati raggiunti i quantitativi autorizzati;

ATTESO che con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero.

RITENUTO, pertanto che nulla osta alla prosecuzione dello svolgimento della campagna d'attività già autorizzata con Determinazione n. B8330 del 04/11/2011 della società Paolacci S.r.l con sede legale in via Casilina, Km 33.800 - Palestrina (Rm), tramite impianto mobile costituito da un gruppo semovente di frantumazione modello "GCR 98" marca "REV" matricola "10970" e gruppo semovente di vagliatura e selezione modello "GSV 35/S" marca "REV" matricola "10971", autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione N. A0838 del 28.02.2007, presso il cantiere sito lungo l'autostrada A24 dalla via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est. I rifiuti trattati dall'impianto di recupero sono identificati dai codici CER 17 01 01 , 17 03 02 e 17 05 04.

DETERMINA

per quanto in premessa,

che Nulla Osta alla prosecuzione dello svolgimento della campagna d'attività della società Paolacci S.r.l con sede legale in via Casilina, Km 33.800 - Palestrina (Rm) - tramite impianto mobile costituito da un gruppo semovente di frantumazione modello "GCR 98" marca "REV" matricola "10970" e gruppo semovente di vagliatura e selezione modello "GSV 35/S" marca "REV" matricola "10971" autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione N. A0838 del 28.02.2007, presso il cantiere sito lungo l'autostrada A24 dalla via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est.

La prosecuzione della campagna d'attività presso il cantiere sito lungo l'autostrada A24 dalla via Palmiro Togliatti alla stazione Roma Est, avrà la durata di ulteriori 180 giorni consecutivi dalla data del rilascio del presente atto al fine di trattare le rimanenti tonnellate di rifiuti non ancora lavorati rimanendo inalterato il quantitativo finale già autorizzato con Determinazione n. B8338 del 04/11/2011 (120.000 tonnellate).

La Società Paolacci S.r.l. durante la fase d'attività dovrà rispettare le prescrizioni e condizioni contenute negli allegati "A" e "B" della Determinazione N. A0388 del 28.02.2007, di cui costituiscono parte integrante, nonché tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione n. B8330 del 04/11/2011.

La società entro 10 (dieci) giorni dalla data del rilascio del presente atto, pena l'inefficacia dello stesso, dovrà aggiornare la polizza assicurativa trasmessa a copertura dei danni causati a terzi con massimale non inferiore a 5 milioni di euro a copertura dell'intero periodo della campagna d'attività autorizzata e specificando, altresì, nella medesima la matricola dell'impianto oggetto di copertura assicurativa.

Il presente atto verrà trasmesso alla Paolacci S.r.l. dal Direttore della Direzione "Attività Produttive e Rifiuti" e, per il rispettivo seguito di competenza, alla Provincia di Roma, al Comune di Roma, all' ASL Roma B ed all'Arpa Lazio Sezione di Roma.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Guido Magrini)